DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 19

Servizio informativo telematico

La normativa di cui all'articolo 15- ter, comma 1, del decreto- legge n. 415 del 1989, e' estesa alle comunita' montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunita' montane in relazione al servizio informativo telematico, e' effettuata di intesa anche con l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM).

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, non più in vigore dal 20 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992-342-1992/art-19-servizio-informativo-telematico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it